

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

CON ISTANZA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

MONOCRATICI EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la Dott.ssa CATERINA SPITALI, nata a Caltanissetta il 29 settembre 1994 (C.F. SPTCRN 94P69B429W), residente a Caltanissetta (CL), Viale della Regione n.42/G, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto Ilardo (C.F. LRDMRT67P19H792W), con lui elettiv. dom. presso il seguente indirizzo pec, regolarmente iscritto nel pubblico elenco ReGIndE: studiolegaleilardo@certmail-cnf.it, giusta procura – da intendersi apposta, anche ai fini telematici – in calce al presente atto (per le comunicazioni e le notificazioni si indicano: fax 0934/556916; pec: studiolegaleilardo@legalmail-cnf.it);

contro

- l'ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Cod. Fisc. 80012000826, con sede in Palermo, Piazza Ottavio Ziino n.24 (pec: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it), rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Cod. Fisc. 80027950825, presso i cui uffici di Palermo, Via Mariano Stabile n.182, è *ope legis* domiciliato (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

e nei confronti

- del Dott. DEGNO DANIELE, nato a Cantù (CO) il 6 dicembre 1991 Cod. Fisc. DGN DNL 91T06 B639C, quale soggetto collocato alla posizione 82 della graduatoria definitiva titolarità, III° annualità (pec: danieledegno@pec.it), candidato collocato nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale degli incarichi vacanti R.U.A.P. – ANNO 2025, I°-II°-III° ANNUALITÀ pubblicata il 12 marzo 2026 ed afferente ai medici *ex art. 9*, comma 1°, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (all. E);

nonché, in quanto occorrer possa, nei confronti

dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, in persona del suo Direttore Generale e leg. rappr. *pro tempore*, domiciliato per la carica presso i locali del Suo Ufficio sito in Caltanissetta, Via Giacomo Cusmano n. 1 (pec: protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it);

per l'annullamento

previa sospensione e/o adozione di misure cautelari idonee

- della “Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Dirigente Generale *ad interim* dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*” (**docc. 1, 1.1. e 1.2.**);

- della “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.225/2026 pubblicata il 24 febbraio 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Direttore Generale *pro tempore* dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate “*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*” e, di conseguenza, l’allegata graduatoria provvisoria di titolarità (all. E) sulla considerazione che la dott.ssa Spitali non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale (**docc. 2, 2.1. e 2.2.**);

- degli atti sopra meglio emarginati nella parte in cui hanno escluso la dott.ssa Spitali sull'errato presupposto e/o considerazione che la stessa a dire dell'amministrazione non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale;
- del "Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" di cui al D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 23 dicembre 2025, così per come successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 laddove il requisito di cui all'art.2, lett. e) possa essere interpretato in modo da escludere l'accesso ai medici aventi incarichi A.P.A.O. a termine ex art.32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale e, ad ogni modo, in modo difforme a quanto prospettato con il presente ricorso (**docc. 3 e 4**);
- della comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 di "*Convocazione per attribuzione incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025. Riservata ai medici di cui all'allegato "E" 3° e 2° annualità*", con cui questi ultimi "*sono convocate giorno 21 aprile 2026 alle ore 9.30 (3° annualità) e alle ore 12.00 (2° annualità) presso la sede di questo Assessorato, sito in Palermo piazza Ottavio Ziino n. 24, per l'eventuale scelta incarico vacante R.U.A.P. anno 2025...*" (**doc. 5**);
- nonché, in genere, di tutti gli atti annessi, presupposti, connessi e consequenziali a quelli sopra espressamente impugnati, anche se non conosciuti;

nonché per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa Spitali il 3 marzo 2026 (**doc. 6**) e per la conseguente **declaratoria** del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suindicata istanza del 3 marzo 2026 a oggi rimasta inevasa;

con riserva a motivi nuovi e/o aggiunti

ovvero a separato giudizio

della domanda di risarcimento dei danni subiti e *subendi* a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A.

FATTO

1. Il Dipartimento regionale della pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025, successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025, emanava il "*Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025*" rivolto – tra gli altri ed ai sensi dell'art. 2 – anche a: "*e) medici di cui all'art.9,*

comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale” (docc. 3 e 4).

2. La dott.ssa Caterina Spitali, possedendo i requisiti di cui al citato art.2, lett. e) del bando (*i.e.*: medico frequentante corso di formazione specifica in medicina generale), in data 19 gennaio 2026, presentava rituale domanda di partecipazione al concorso *de quo* indicando l’ambito dell’ASP di Caltanissetta (**doc. 7**).

3. In particolare, la predetta dott.ssa Caterina Spitali, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (conseguito presso l’Università di Catania in data 23 dicembre 2022, con la votazione di 110/110), è iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta.

La stessa, così come previsto all’art. 2 del bando suddetto, è iscritta, a far data dal 13 aprile 2023, al corso di formazione specifica in medicina generale nella Regione Sicilia (svolto da: “*Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Palermo*”), nel triennio 2022/2025, di cui sta in atto frequentando il terzo anno, sicché a tutt’oggi **NON** ha conseguito l’attestato di formazione in medicina generale.

Al contempo, la dott.ssa Spitali è assegnataria di un “*incarico a tempo determinato di assistenza primaria ad attività oraria*” (c.d. APAO), per 24 ore settimanali, nella Regione Sicilia, presso l’ASP di Caltanissetta, presidio sanitario di “Caltanissetta 2° posto presso l’ASP di Caltanissetta, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024. La predetta deliberazione di conferimento dell’incarico APAO di cui sopra specifica che, quello conferito alla dott.ssa Caterina Spitali, costituisce un “*incarico temporaneo*” (per n. 24,00 ore settimanali) e che lo stesso “*verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione da parte del medico che ne attesti il possesso*”.

Proprio in ragione della natura a tempo determinato del suddetto incarico, la ricorrente **non** ha potuto partecipare allo “*Avviso Interno riservato ai Medici Titolari di Incarico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (APS), di Assistenza Primaria ad Attività Oraria (Apo) e per la Mobilità Intraaziendale per la Manifestazione di Interesse al passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP) ai sensi dell’A.C.N. per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04.04.2024*” che (nell’ambito delle procedure di ricognizione di cui alle note dell’Amministrazione Regionale prot. n.39022 del 28 agosto 2025, prot. n.45995 del 15 ottobre 2025 e prot. n.55393 del 12 dicembre 2025) è stato indetto dall’ASP di Caltanissetta con nota del 7 ottobre 2025, prot. n. 0065884/2025 (**doc. 8**).

Ciò, peraltro, in maniera inequivocabile, risulta anche dall'apposito "**Modello di domanda**" (**doc. 9**) diramato dall'ASP Caltanissetta – Dipartimento Cure Primarie, che infatti circoscriveva la partecipazione a detto avviso ai soggetti "*titolar(i) di doppio incarico compatibile di APS*", a quelli "*titolar(i) di incarico a tempo indeterminato di APS*", "*titolar(i) incarico a tempo indeterminato di APO*" (**e, quindi, non già a tempo determinato**), nonché di "*Medico corsista ... che ricopre presso l'ASP incarico "temporaneo" di Assistenza Primaria a ciclo di Scelta (APS)*".

4. Tornando ai fatti di causa, si rappresenta che, in data 24 febbraio 2026, sul sito istituzionale della Regione Siciliana veniva pubblicata la "**Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025**", di cui al D.D.G. n. 225/2026 del 24 febbraio 2026, (**doc. 2**), con cui venivano approvate "*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, **nonché l'elenco degli esclusi (all. F)***".

5. Dalla consultazione della graduatoria provvisoria degli esclusi (all. F), la dott.ssa Spitali si avvedeva di essere stata esclusa in quanto "*Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)*" (**doc. 2.2.**), nonostante la stessa non sia titolare di alcun incarico a tempo indeterminato presso l'Amministrazione, ma solo di un "incarico temporaneo" per Assistenza Primaria ad Attività Oraria (c.d. A.P.A.O./ A.P.O.) ricevuto il 26 gennaio 2024 e da svolgere (a far data dal 1° febbraio 2024) per 24 ore settimanali presso l'ASP di Caltanissetta, così per come disposto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024 (**doc. 10**).

6. La dott.ssa Spitali, con apposita istanza di riesame del 3 marzo 2026, e contestuale istanza di accesso agli atti (**doc. 6**), lamentava all'Assessorato della Salute della Regione Sicilia le superiori circostanze, rilevando come l'incarico provvisoriamente conferitole in data 26 gennaio 2024 non poteva dirsi a tempo indeterminato in quanto indicato quale "*incarico tem-*

poraneo”, che verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale...”; attestato, questo, ancora oggi non conseguito.

7. Per tale ragione, come detto, non avendo potuto partecipare alle procedure di cui agli artt. 31 comma 3 e 32 commi 8 e 9 A.C.N. Medicina Generale (indette con avviso interno prot. 0065884/2025 del 07.10.2025), l’odierna ricorrente aveva partecipato al Bando in questa sede ricorso rientrando nella prevista categoria di cui all’art.2, lett. e) dello stesso (*i.e.*: medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale).

Nessun riscontro ad oggi ha avuto il suindicato atto, nemmeno con riferimento alla richiesta di accesso agli atti.

8. In data 12 marzo 2026 sul sito istituzionale della Regione Siciliana sono state pubblicate le “*graduatorie definitive dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2025), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), D (medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente; E (medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*” (**doc. 1**), con conferma dell’esclusione della dott.ssa Spitali e della sua collocazione nella 90° posizione della graduatoria di cui all’allegato F (**doc. 1.2.**).

9. Con comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 l’Assessorato Regionale ha disposto la convocazione dei soggetti in graduatoria per l’attribuzione dell’incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025, per il giorno 21 aprile 2026 (**doc. 5**).

Orbene, gli atti in epigrafe indicati sono erronei ed illegittimi e, pertanto, meritano di essere annullati; donde il presente ricorso che muove per i seguenti

MOTIVI

1.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DI QUANTO DISPOSTO ALL’ART. 2, LETT. E) DEL D.D.G. N.1506 DEL 23 DICEMBRE 2025 EMESSO DAL DIRIGENTE GENERALE

DELLA REGIONE SICILIANA, COSÌ PER COME RETTIFICATO DAL D.D.G. N.1571 DEL 31 DICEMBRE 2025 DEL DIRETTORE GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELL’ART. 32, COMMA 8, A.C.N. DI MEDICINA GENERALE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ NELL’AGIRE DELLA P.A. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA FEDE DELLA P.A. (ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241).

Come rilevato in fatto e nell’istanza di riesame, il quadro normativo di riferimento relativo alla presente fattispecie è costituito dal D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana, rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana e l’A.C.N. di Medicina Generale (doc. 11).

In particolare, quest’ultima norma della contrattazione collettiva prevede che i nuovi incarichi nell’ambito della Medicina Generale siano conferiti esclusivamente al Ruolo Unico di Assistenza Primaria (R.U.A.P.) in un’unica Azienda e definisce, ai fini della loro attribuzione, una disciplina composita, la quale stabilisce che l’organico debba, con priorità, essere completato tramite l’integrazione dell’impegno settimanale agli stessi medici del R.U.A.P. (art. 31 comma 3); in caso di perdurante carenza assistenziale, a) tramite completamento dell’orario settimanale ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del R.U.A.P. a ciclo di scelta; b) tramite completamento dell’incarico fino a n. 28 ore, ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato del R.U.A.P. a rapporto orario, con contestuale iscrizione nell’elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell’ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento (art. 32 comma 8); c) esaminando eventuali richieste di mobilità intraziendale presentate dai medici già titolari di incarico del ruolo unico di assistenza primaria (art. 32 comma 9).

Solo all’esito dell’espletamento di tali procedure, e qualora risulti ancora una carenza assistenziale, viene poi indetta la procedura di conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ruolo unico (alla quale ha partecipato la ricorrente).

La procedura che ci occupa, indetta con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025, emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana (come rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana), all’art. 2, lett. e), del bando legittimava l’iscrizione ai *“laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale,*

iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale”, stante la carenza di medici di medicina generale (art. 9, co. 1, D.L. 135/2019); unico e solo requisito, questo, richiamato e richiesto in bando, regolarmente posseduto dalla dott.ssa Spitali, la quale alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando *de quo* risultava essere laureata in medicina (*i.e.*: medico) ed iscritta al corso di formazione specialistica in medicina generale.

Con riferimento al ritenuto motivo sotteso all’esclusione della dott.ssa Spitali dalla lista dei vincitori, la graduatoria degli esclusi di cui all’allegato F riporta, laconicamente, l’asserita incompatibilità di quest’ultima quale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione *ex art.* 32, co.8, A.C.N. di Medicina Generale.

Normativa, quest’ultima, che, come sopra rilevato, così dispone: “...8. *In caso di carenza assistenziale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti come previsto dall’art.34, comma 1, l’Azienda propone ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta all’entrata in vigore dell’ACN, il completamento dell’impegno settimanale con attività a rapporto orario. Ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario, l’Azienda propone il completamento dell’incarico fino a 38 ore settimanali con contestuale iscrizione nell’elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell’ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento...*”.

Traspare evidente come, contrariamente a quanto ritenuto dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana, unici soggetti legittimati a partecipare alla citata procedura di cui all’art.32, comma 8, A.C.N. (indetto dall’ASP di Caltanissetta con l’Avviso interno prot. n.0065884/2025 del 07.10.2025) erano i medici che **già a quella data fossero titolari di incarico APS e/o APO a tempo indeterminato**: requisito, invece, che difettava in capo alla dott.ssa Spitali, la quale non era titolare di alcun incarico a tempo indeterminato conferito dall’Amministrazione *de qua* (né da altra), posto che, come detto in parte narrativa, la ricorrente è assegnataria di un “*incarico a tempo determinato di assistenza primaria ad attività oraria*” (c.d. APAO), per 24 ore settimanali, nella Regione Sicilia, presso l’ASP di Caltanissetta, presidio sanitario di “Caltanissetta 2° posto presso l’ASP di Caltanissetta, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 26 gennaio 2024.

Vero è che – in via ipotetica ed astratta – l’incarico temporaneo ricevuto dalla dott.ssa Spitali prevede la possibilità di una trasformazione “*a tempo indeterminato*” del conferimento *de quo*, ma tale possibilità, lungi dall’essere attuale, è rimandata al futuro, essendo subordinata-

ta alla condizione (sospensiva) che la ricorrente consegua, dopo aver terminato il relativo corso di studi, l'attestato di formazione specifica in medicina generale.

Condizione sospensiva che, ad oggi, non risulta concretizzatasi, essendo ancora in corso il corso specialistico di formazione in medicina generale al quale la dott.ssa Spitali partecipa sin dall'anno 2023.

In disparte la considerazione che l'ASP di Caltanissetta avrebbe dovuto correttamente indicare i sopra indicati elementi in fatto all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, essendo il dante causa/datore dell'incarico temporaneo conferito alla dott.ssa Spitali - e per la quale risulta, quindi, evidente la responsabilità anche dell'ASP di Caltanissetta laddove dovesse avere indicato (il condizionale è d'obbligo, stante la mancata risposta alla richiesta di riesame ed accesso agli atti) la ricorrente come medico con incarico a tempo indeterminato – in ogni caso la mancata/superficiale valutazione di tali elementi (anche a seguito della specifica richiesta di riesame), dato che essi emergevano dagli atti (perfino emanati dallo stesso Assessorato), determina certamente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo del vizio di eccesso di potere come sopra calcolato.

Peraltro, la superiore interpretazione della normativa di riferimento, non solo è perfettamente aderente al testo richiamato, ma è, altresì, confermata dagli atti emanati dalle varie ASP a seguito delle note con le quali l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione.

Risulta indubitabile, infatti che lo stesso Avviso interno pubblicato dall'ASP di Caltanissetta (**doc. 8**) ed il "Modello di domanda" allo stesso allegato (**doc. 9**), limitava la partecipazione alla procedura ai soli soggetti: *"titolari di doppio incarico compatibile di APS e APO su più ambiti di Aziende diverse"*; *"titolari di incarico a tempo indeterminato di APS"*; *"titolari di incarico a tempo indeterminato di APO"*; *"medici aspiranti alla mobilità intraaziendale titolari di incarico da almeno 2 anni nella stessa azienda"*; ed infine *"medici corsisti (iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale) che ricoprono presso l'ASP un incarico temporaneo di titolare di Assistenza primaria a ciclo di Scelta (APS)"*.

In alcuna parte di detto avviso e del modello di domanda allo stesso allegato, vengono indicati/ricompresi i **medici corsisti che ricoprono presso l'ASP un incarico temporaneo di APO**; con la conseguenza che la dott.ssa Spitali non avrebbe potuto partecipare al suddetto Avviso interno.

Del resto, altre ASP della Regione si sono espresse in tal senso (**doc. 12**) escludendo dalle procedure di ricognizione soggetti in posizione del tutto analoga a quella della ricorrente.

Da quanto sopra risultano evidenti non solo i profili di illegittimità per violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento delle norme richiamate, e della violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona fede della P.A. ormai codificati dall'art. 1 L. n. 241/1990, ma anche quelli determinati dall'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A., sotto i diversi profili della palese insufficienza della motivazione, del difetto assoluto del presupposto, e dell'arbitrarietà dell'azione della P.A.

Donde l'illegittimità degli atti impugnati, che già per tale motivo meritano di essere annullati.

2.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 22, 23 E 24 DELLA LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA — VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE – ERRONEITÀ E/O ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ NELL'AGIRE DELLA P.A. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUONA FEDE DELLA P.A.

La dott.ssa Spitali, con l'istanza di riesame del 3 marzo 2026, esercitava il proprio legittimo diritto di accesso a tutta la documentazione formata, richiamata e sottesa alla procedura di selezione di cui al “*Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – Anno 2025*” di cui al D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 con riferimento alla posizione della stessa istante, compresa la domanda di partecipazione presentata ed i titoli dichiarati e/o allegati e/o eventuali atti di istruttoria interna nel valutare detta domanda.

L'Amministrazione, di contro, non ha risposto nel termine ad essa normativamente assegnato, salvo escludere in seno alla graduatoria definitiva anche la dott.ssa Russo Eliana (sulla cui posizione pure era stato richiesto l'accesso agli atti essendo – in quella fase provvisoria – il possibile controinteressato al presente ricorso), costringendo la dott.ssa Spitali a proporre il presente ricorso nonostante il possesso dei requisiti indicati in bando e configurando un diniego tacito illegittimo sulla richiesta di accesso.

La legge n. 241/1990 garantisce il diritto di accesso ai soggetti legittimati prevedendo all'art. 24 che “... *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici* ...”.

Nel caso in esame sussistevano tutti i presupposti per l'esito favorevole dell'istanza di accesso e precisamente l'interesse personale, concreto e attuale della odierna ricorrente, la necessità e indispensabilità dell'accesso al fine di meglio articolare la difesa della medesima a fronte degli illegittimi provvedimenti della pubblica amministrazione.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Da quanto sopra risulta palese che per procedere ad una completa e corretta istruttoria del presente ricorso occorre avere accesso e/o che l'amministrazione resistente produca in giudizio i seguenti atti e/o documenti:

- 1) il verbale relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle domande e dei titoli dichiarati e/o allegati;
- 2) il verbale di valutazione della domanda di partecipazione, di quanto in essa dichiarato e dei titoli allegati e/o prodotti;
- 3) le domande di tutti i candidati che sono stati favoriti rispetto alla dott.ssa Spitali, già indicati quali controinteressati al presente ricorso, riportati nell'allegato E della "Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, con specifica indicazione dei rispettivi titoli (indicati e/o acclusi);
- 4) tutti gli atti della istruttoria interna svolta dall'amministrazione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riguardo alla eventuale comunicazione dell'ASP di Caltanissetta a seguito dell'Avviso Interno pubblicato dalla citata Azienda su disposizione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.

ISTANZA CAUTELARE

Se da quanto sopra risulta palese il *fumus boni juris*, del pari evidente è la ricorrenza del *periculum in mora* alla tutela del conferimento dell'incarico vacante di assistenza primaria a ruolo unico relativa all'anno 2025 della ricorrente presso l'ASP di Caltanissetta con conseguente illegittimità della Graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana (all.E) disposta in suo danno da parte dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia dato che l'Amministrazione, nonostante la formulazione dell'istanza di revisione in autotutela palesemente fondata avanzata dall'odierna ricorrente, non vi ha colpevolmente provveduto ed è andata avanti nell'iter procedurale, già da subito convocando i medici di cui all'allegato E (medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11

febbraio 2019, n. 12) per il giorno 21 aprile 2026 per esprimere immediatamente la preferenza nella scelta dell'incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025.

Tale comportamento illegittimo, oltre ad impedire che la pronunzia di Codesto Ecc.mo TAR avvenga *re adhuc integra*, determinerebbe una situazione di fatto che potrebbe esplicare un'efficacia, anche pratica, preclusiva o limitativa per l'odierna ricorrente, la quale verrebbe esclusa dalla possibilità di occupare uno degli esigui posti vacanti presso la provincia di Caltanissetta (così per come indicati in bando), oltre alla perdita del conseguente trattamento retributivo e contributivo.

Senza considerare che la stessa P.A. potrebbe ricevere un documento, ove l'accoglimento dell'odierno ricorso (o di altri ricorsi) venisse a sconvolgere la graduatoria, con effetti a catena sulle preferenze di sede nelle more espresse.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati ovvero disponga qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare gli interessi della ricorrente (compreso il suo inserimento con riserva nella graduatoria dei medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019) in attesa della definizione del giudizio di merito.

La dott.ssa Spitali, peraltro, risulta ancora oggi incaricata soltanto in via temporanea del ruolo di assistenza primaria a limitata attività oraria settimanale, essendo in corso la partecipazione al corso specialistico in medicina generale.

ISTANZA

DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, COMMA 1, C.P.A.

Ricorrono, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di una misura cautelare monocratica, stante la assoluta impellenza di un provvedimento che impedisca ai candidati inseriti nella graduatoria definitiva la scelta degli incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025.

Tale impellenza, infatti, non si coniuga con la prima data utile ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Ed invero, come sopra evidenziato, l'Amministrazione regionale ha convocato per il prossimo 21 aprile 2026 i candidati vincitori per la scelta dell'incarico.

Per contro, la prima camera di consiglio utile per la trattazione dell'istanza cautelare, avuto altresì riguardo al disposto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. ("*Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso...*"), potrebbe essere: quella del 12 maggio 2026 (nel caso in cui il ri-

corso venisse affidato alla Sezione Prima o alla Sezione Terza); quella del 7 maggio 2026 (nel caso in cui il ricorso venisse affidato alla Sezione Seconda o alla Sezione Quinta); quella del 6 maggio 2026 (nel caso in cui il ricorso venisse affidato alla Sezione Quarta), tutte date successive a quella del 21 aprile 2026.

È appena il caso di evidenziare che il suddetto termine del 21 aprile 2026, non consente neppure di formulare istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53, comma 1, c.p.a. (a mente del quale: *“Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla età i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio...”*), atteso che, anche ove l’istanza venisse accolta, sulla scorta del calendario delle udienze camerali di Codesto Ecc.mo TAR, la prima camera di consiglio utile sarebbe ricompresa tra il 28 aprile 2026 (Sezione Prima) e il 29 aprile 2026 (Sezione Seconda e Sezione Quarta), mentre rimarrebbero invariate le date per la Sezione Terza (12 maggio 2026) e per la Sezione Quinta (7 maggio 2026).

Pertanto, sussistono i presupposti, ex art. 56, comma 1, c.p.a., *“...di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio...”*, per la concessione di una misura cautelare monocratica.

Ed invero, posto che l’Amministrazione non pare aver dato rilievo all’istanza di autotutela avanzata (sebbene di plateale fondatezza), procedendo oltre nella procedura, avendo immediatamente formulato, con nota del 7 aprile 2026, l’invito ai candidati in atto utilmente classificati affinché esprimano le preferenze nella scelta dell’incarico, la ricorrente si trova costretta a proporre l’odierno ricorso, risultando irreparabilmente incisa, in qualità di soggetto illegittimamente escluso, dal provvedimento impugnato, pubblicato il 12 marzo 2026, con il quale il possesso del presupposto per la partecipazione al bando è stato del tutto ignorato/travisato. Sicché la lesività dei provvedimenti impugnati risulta oggettiva ed immediata in considerazione del fatto che sebbene la ricorrente abbia velocissimamente impugnato la graduatoria finale, non potrà veder esaminate dal Collegio le proprie istanze cautelari prima della convocazione (per il giorno 21 aprile 2026) degli altri candidati per la preferenza nella scelta dell’incarico.

Pertanto, l’urgenza assoluta della vicenda richiede che si intervenga sospensivamente al più presto e, comunque, prima che l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana proceda all’assegnazione degli incarichi sopra indicati e, pertanto,

**SI CHIEDE
CHE S.E. IL PRESIDENTE**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1, c.p.a., riconosciuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza, sospenda gli effetti degli atti impugnati (e soprattutto l'assegnazione degli incarichi) sino alla C.C. in cui sarà discussa collegialmente l'istanza cautelare di sospensione avanzata dalla ricorrente ovvero ammetta la stessa con riserva nella graduatoria dei medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n.12/2019.

ISTANZA

DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso, oltre che - ovviamente - all'Amministrazione che ha emanato gli atti impugnati, viene notificato anche al controinteressato in epigrafe indicato.

Peraltro, poiché le questioni dedotte col ricorso - postulando, *inter alia*, ragioni di illegittimità delle graduatorie - controinteressati potrebbero risultare tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale, la cui posizione potrebbe essere incisa dall'accoglimento del ricorso.

Tuttavia, l'elevato numero dei soggetti controinteressati che potrebbero avere interesse a costituirsi in giudizio, giustificano la presente richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 41 (comma 4) e 52 c.p.a.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la dott.ssa Spitali Caterina, *ut supra* rappresenta e difesa, chiede

A S.E. IL PRESIDENTE

di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, secondo le modalità che verranno prescritte dall'Ecc.mo TAR e dallo stesso ritenute più idonee;

conclude chiedendo che:

PIACCIA ALL'ECC.MO T.A.R.

E A S.E. IL PRESIDENTE

- **in via preliminare:**

- sospendere, già con provvedimento monocratico, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sino alla C.C. in cui sarà discussa l'istanza di sospensione, ricorrendone tutti i presupposti di legge;

- confermare e/o disporre, con ordinanza collegiale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare le ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio;

- disporre la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;
- **sempre in via preliminare ed istruttoria:**
 - adottare, ai sensi dell'art. 65, comma 1, c.p.a., i mezzi di prova sopra richiesti, nel termine e con le modalità ritenute opportune;
- **nel merito:**
 - accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e/o comunque dichiararli illegittimi, emettendo ogni e più opportuno, consequenziale provvedimento;
 - in ogni caso, ritenere e dichiarare immotivato e/o illegittimo il silenzio della P.A. resistente sull'istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 2 marzo 2026 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della dott.ssa Spitali ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 3 marzo 2026 e, per l'effetto, ordinare, *ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010*, all'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana l'esibizione dei documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione e/o estrazione di copia ovvero ordinare all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana di fornire la copia degli atti e/o documenti richiesti con la predetta istanza;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio.

* * *

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento, vertendo in materia di pubblico impiego, è soggetto versamento del C.U. nella misura di € 325,00.

S.J.

Caltanissetta, li 17 aprile 2026

Avv. Umberto Ilardo